

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1917

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAMÀ, PALLANTI, MARRI, BASSOLINO, CIABARRI, CRIPPA, FRANCESE, GABBUCCIANI, GHEZZI, LAURICELLA, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MAMMONE, MIGLIASSO, NAPPI, REBECCHI, RECCHIA, RUBBI ANTONIO, SANFILIPPO, SERAFINI ANNAMARIA**

*Presentata il 19 novembre 1987*

**Diritti dei lavoratori italiani dipendenti da imprese, nazionali o straniere, operanti all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti avvenimenti, dolorosi e drammatici, in cui sono stati coinvolti lavoratori italiani dipendenti da imprese nazionali o straniere operanti all'estero rendono sempre più evidenti le ragioni che debbono indurre il Parlamento a varare un provvedimento adeguato in grado di dare certezze a quanti operano in un campo nel quale la discrezionalità e l'abuso hanno prodotto tanti guasti, procurando, oltretutto non poco pregiudizio al buon nome e al prestigio dello stesso nostro Paese nel mondo.

Del resto da anni i vari gruppi presenti in Parlamento avevano impostato l'iter legislativo della materia, pur senza giungere all'approvazione definitiva della legge.

Questo sta a dimostrare quanto sia avvertita l'esigenza di pervenire al più presto ad una decisione possibilmente con un'ampia convergenza di consensi.

Con questo spirito, i deputati del gruppo comunista si onorano di sottoporre alla valutazione della Camera la presente proposta di legge. Non è superfluo, in tale occasione, sottolineare il significato che ha oggi nel mondo, la partecipazione delle imprese e del lavoro italiano e il loro impegno nell'esecuzione di grandi opere pubbliche nei cosiddetti paesi emergenti.

Si tratta di un fenomeno che ha assunto dimensioni non più trascurabili e che, secondo recenti analisi condotte dall'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per

conto del Ministero degli affari esteri, negli ultimi dieci anni, ha raggiunto la ragguardevole cifra di circa un milione di unità.

A questo fenomeno si è dato il titolo convenzionale di « nuova emigrazione » o « emigrazione tecnologica » per distinguerlo dal grande esodo di massa del dopoguerra e da quello più generale che ha fatto del nostro paese uno dei principali serbatoi di esportazione della mano d'opera.

Negli ultimi anni, in cui le valutazioni e i dati statistici sulla emigrazione sono stati molto parziali e, a volte, anche contraddittori, un solo dato è apparso indiscutibile: quello della « nuova emigrazione » verso i paesi in via di sviluppo, particolarmente nel terzo mondo, ove il lavoro e la tecnologia italiani portano un contributo decisivo ai fini del decollo economico e sociale, ed un apporto determinante all'indipendenza nazionale di quei popoli.

Purtroppo questo avviene in assenza di una regolamentazione legislativa, la qualcosa provoca, nella migliore delle ipotesi, incomprensioni e ostacoli, e in non pochi casi lascia spazio a forme illegali di reclutamento dei lavoratori, a criteri di assegnazione dei lavori alle imprese, che sfuggono ad ogni controllo democratico e alle norme che regolano la materia del lavoro nel nostro Paese.

Queste condizioni, anormali e illegittime, rendono difficile se non impossibile, il dovuto rapporto fra gli Stati e l'intervento delle nostre autorità diplomatiche e consolari qualora — come è accaduto in ripetute occasioni negli ultimi anni — esplodono contrasti o si aprono conflitti fra l'impresa e le autorità locali.

Pertanto non esiste supplenza possibile al doveroso intervento delle rappresentanze ufficiali della nostra diplomazia, in grado di assicurare la duplice garanzia richiesta all'estero: a) quella dovuta ai nostri connazionali a tutela dei loro diritti; b) quella da offrire alle autorità dello Stato estero circa il rispetto delle

clausole contrattuali da parte dell'impresa alle cui dipendenze i nostri connazionali si sono trasferiti all'estero.

Il Parlamento si era già occupato di questa materia sia nell'ottava che nella nona legislatura.

Già il 27 aprile 1983, pochi giorni prima dello scioglimento anticipato delle Camere, le Commissioni riunite, affari esteri e lavoro della Camera dei deputati, approvarono, in sede referente, il testo rielaborato del disegno di legge n. 1420 recante « norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero », ma lo scioglimento anticipato delle Camere bloccò l'iter del provvedimento.

Quasi la stessa cosa è avvenuta nella nona legislatura.

Infatti il 26 giugno 1986 un Comitato ristretto nominato dalle Commissioni riunite affari esteri e lavoro era pervenuto alla predisposizione di un testo su tale materia da sottoporre all'esame delle stesse Commissioni.

La presentazione nel contempo da parte del Governo di un decreto-legge, sempre su questa materia, più volte reiterato, anziché facilitare la soluzione determinò una serie di ritardi, per contrasti insorti nella stessa maggioranza, sino ad arrivare di nuovo allo scioglimento anticipato delle Camere senza l'approvazione di alcun provvedimento.

Se si tiene conto che il problema era stato già nel lontano 1970 sollevato anche dal CNEL nell'indagine conoscitiva condotta sull'emigrazione italiana e nel luglio 1981, in occasione del convegno promosso dal Ministero degli affari esteri sui problemi previdenziali e della sicurezza sociale dei nostri connazionali all'estero, veniva avanzato l'auspicio di una sollecita iniziativa legislativa in difesa dei lavoratori italiani al seguito d'impresе all'estero, allora si può ben comprendere come oggi dopo anni di colpevoli rinvii e ritardi, sia arrivato il momento di dare una soluzione adeguata e positiva a tutta questa delicata e importante materia.

Per questo motivo soprattutto, i firmatari presentano all'esame della Camera un testo che si riallaccia anche a quei precedenti e che è anche il risultato al quale era pervenuto il 26 giugno 1986 il comitato ristretto nominato dalle Commissioni riunite affari esteri e lavoro.

Un testo quindi che può rappresentare una base unitaria da cui partire per pervenire all'approvazione della legge nel più breve tempo possibile.

I firmatari, nel presentare questa proposta di legge intendono nel contempo, ribadire il primario interesse del nostro paese a sviluppare rapporti di cooperazione economica internazionale oltre che un doveroso contributo allo sviluppo e alla indipendenza politica dei paesi del terzo mondo, anche come scelta resa necessaria dai processi di ristrutturazione del nostro apparato produttivo e della sua capacità competitiva con gli altri paesi industrializzati. Ragione per cui, insieme all'urgenza di una regolamentazione dei diritti dei lavoratori, si rende necessaria una più accurata selezione delle agevolazioni statali.

Da tutto ciò risulta evidente l'esigenza di una legge organica che, in attuazione del dettato costituzionale, riconosca e salvaguardi i diritti previsti in Italia anche nel periodo di temporaneo trasferimento del lavoratore all'estero.

Al tempo stesso appare opportuno accogliere le proposte più volte avanzate dalle parti sociali, tendenti a vincolare le agevolazioni finanziarie, creditizie, fiscali per l'impresa che opera all'estero, al rispetto integrale dei diritti dei lavoratori dipendenti previsti dalle leggi italiane e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Fatti luttuosi che si ripetono con una certa cadenza; la uccisione di alcuni nostri connazionali avvenute in questi ultimi anni in diversi paesi (Mozambico, Salvador etc.); la tragedia di Gedda, nel luglio 1981, nella quale persero la vita 9 lavoratori italiani; così come i ripetuti casi di lavoratori italiani trattenuti come « ostaggi » a seguito delle inadempienze contrattuali da parte di talune nostre imprese all'estero, nonché i gravi episodi di

« sequestro » di nostri connazionali in alcune zone calde dell'Africa da parte di non precisati gruppi di guerriglieri come è avvenuto in questi giorni in Etiopia, solo per ricordare l'ultimo in ordine di tempo, rendono anche necessaria la predisposizione di misure di sicurezza a tutela dell'incolumità fisica per i tecnici e gli operai italiani.

Non si può, inoltre non denunciare il fatto che il reclutamento clandestino della mano d'opera ha raggiunto punte più che preoccupanti.

In generale il trattamento economico per i lavoratori viene fissato attraverso accordi individuali e, addirittura, l'ingaggio avviene, in larga misura, nei paesi di destinazione, al di sopra e al di fuori della giurisdizione delle autorità italiane.

Peraltro non si può ignorare che la situazione diviene enormemente più complicata e grave, quando i lavoratori italiani, reclutati in Italia o altrove, sono ingaggiati da un'impresa straniera incaricata di eseguire lavori in Paesi terzi.

Per quanto difficile e complicata possa essere la situazione in questo caso, lo Stato italiano non può e non deve rinunciare alla tutela dei diritti dei lavoratori anche nei confronti dell'impresa straniera, la quale deve essere chiamata anche attraverso intese internazionali fra gli Stati se necessario al rispetto e all'applicazione delle condizioni stabilite dall'ordinamento italiano, almeno nel caso in cui il reclutamento della manodopera sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

Di fronte a tutto ciò, al coinvolgimento del prestigio dell'Italia all'estero, e all'aggravarsi della condizione dei lavoratori trasferiti temporaneamente all'estero, nessuno può negare, o dilazionare, la necessità e l'urgenza di approvare una legge, che rappresenti, innanzitutto, un atto di responsabilità politica internazionale dell'Italia.

La proposta di legge che sottoponiamo all'esame della Camera vuole dare una risposta alle esigenze fondamentali fin qui esposte e per questo ci auguriamo che essa possa trovare una sollecita approvazione.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I datori di lavoro residenti, domiciliati, o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, che per l'esecuzione di opere, commesse o di attività lavorative in Paesi extracomunitari intendano assumere lavoratori italiani residenti in Italia, indipendentemente dal luogo di reclutamento, o trasferire lavoratori italiani già alle loro dipendenze, devono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione di cui all'articolo 7. Devono richiedere tale autorizzazione anche le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nonché quelle in cui persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i 12 mesi immediatamente successivi all'espatrio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta anche dai datori di lavoro stranieri in caso di assunzione nel territorio della Repubblica o di trasferimento da detto territorio di cittadini italiani per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari.

4. I lavoratori che sono disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in una apposita lista di collocamento tenuta dall'Ufficio regionale del lavoro che rilascia il nulla osta all'assunzione. L'iscrizione nella suddetta lista non è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento: il lavoratore che

stipuli un contratto per l'estero può richiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria. Nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 7, il nulla osta deve essere rilasciato entro tre giorni dalla richiesta dandone immediata comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero degli affari esteri.

5. La richiesta può essere nominativa. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla condizione che il lavoratore sia in possesso dei prescritti permessi d'ingresso e di lavoro rilasciati dalle competenti autorità del paese di destinazione.

6. Il lavoratore italiano che rientri in patria può essere assunto per chiamata nominativa dalla stessa impresa datrice di lavoro all'estero o da altre imprese ad esse collagate.

7. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli previste dagli accordi bilaterali o multilaterali di emigrazione e di sicurezza sociale nelle materie oggetto della presente legge.

#### ART. 2.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esigenze dell'impresa, prescindendo dalla durata e dalla frequenza delle trasferte;

b) alle assunzioni ad ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione.

2. Ferme restando le altre norme, l'articolo 1 non si applica ai lavoratori distaccati presso una consociata estera dell'impresa italiana con la quale permane l'originario rapporto di lavoro.

#### ART. 3.

1. Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro italiani o stranieri che vengono temporaneamente trasferiti all'estero

è sospeso il rapporto di lavoro in Italia e valgono in relazione al periodo di lavoro fuori del territorio le previsioni contenute nella specifica normativa contrattuale collettiva ovvero individuale.

2. Il periodo di lavoro prestato all'estero viene computato nell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione della carriera.

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, la retribuzione di riferimento viene determinata escludendo ogni prestazione in denaro o in natura connessa con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori italiani assunti per essere impiegati fuori del territorio della Repubblica.

4. Sulla predetta retribuzione è dovuto, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 1, il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297.

#### ART. 4.

1. Per le controversie nascenti dalla presente legge la giurisdizione italiana non può in nessun caso essere convenzionalmente derogata dalle parti.

2. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, il giudice italiano può, anche in deroga all'articolo 4, numero 2), del codice di procedura civile, conoscere delle controversie nascenti dall'applicazione della presente legge.

3. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata con la legge 21 giugno 1971, n. 804.

## ART. 5.

1. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge, ove sia convenuto il datore di lavoro, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo nel quale questi ha la propria sede ovvero abbia costituito il procuratore autorizzato a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile.

2. Qualora il datore di lavoro convenuto non abbia nel territorio nazionale la propria residenza o la propria sede e non vi abbia costituito il procuratore indicato nel comma 1, è competente a conoscere della controversia il pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro.

3. Ove sia convenuto il lavoratore è competente il pretore in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui questi abbia la residenza o il domicilio in Italia, o, se il lavoratore sia residente o domiciliato all'estero il pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro.

## ART. 6.

1. Per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie nascenti dall'applicazione delle norme della presente legge, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore, ovvero, se questi non risiede nel territorio nazionale, il pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

2. Per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Istituto previdenziale interessato.

## ART. 7.

1. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'ar-

articolo 1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrano idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuati gli accertamenti di cui al successivo articolo 8 ed acquisito l'esito di quelli eseguiti dal Ministero degli affari esteri, rilascia la prescritta autorizzazione, dandone comunicazione agli enti previdenziali interessati. Qualora il risultato degli accertamenti non sia positivo, la domanda di autorizzazione è respinta e le assunzioni ovvero i trasferimenti non possono aver luogo.

5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che abbiano depositato i contratti tipo previsti dal comma 2 dell'articolo 8, o che vi abbiano espressamente aderito, ove il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provveda nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione indicata dal comma 2 del presente articolo, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge.

6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione ovvero i trasferimenti di cui all'articolo 1, nelle more del rilascio all'autorizzazione di cui al presente articolo, previa comunicazione, entro tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 8.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 accerta che:

a) quando il contratto di lavoro preveda espessamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla presente legge;

b) il trattamento economico offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e che sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

c) il trattamento normativo offerto tenga conto della legislazione vigente nel Paese in cui si svolge la prestazione lavorativa secondo quanto risultante dagli accertamenti effettuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;

d) i contratti di lavoro prevedano qualora le autorità del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, che i lavoratori possano chiedere al datore di lavoro di provvedere al trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;

e) nell'ipotesi di datore di lavoro straniero il contratto preveda, per il caso di fallimento dell'impresa e a tutela delle retribuzioni e delle altre eventuali indennità spettanti al lavoratore in conseguenza del rapporto di lavoro, adeguate garanzie da determinarsi con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 7. Qualora dette garanzie non siano sufficienti a soddisfare il credito del lavoratore e il fallimento sia attestato dall'autorità consolare italiana, il Fondo di cui al successivo articolo 11 interviene a liquidare il credito residuo;

f) sia stata stipulata a favore dei cittadini italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa alle loro dipendenze, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;

g) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;

h) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo, i datori di lavoro di cui all'articolo 1 possono depositare, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei contratti tipo cui faranno poi rinvio i singoli contratti individuali, ovvero possono prestare la propria adesione a contratti tipo depositati anche da altri. L'accertamento non viene effettuato nel caso di contratto tipo concordato con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Prima della partenza, il datore di lavoro, avvalendosi anche di notizie richieste al Ministero dagli affari esteri, è tenuto a dare ai lavoratori informazioni scritte sulle condizioni economiche e sociali nonché sulle norme di ordine pubblico dei paesi di destinazione.

## ART. 9.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 sono obbligatoriamente iscritti nelle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dalla presente legge e da accordi bilaterali o multilaterali:

a) assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria;

c) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. La tabella delle malattie professionali vigente in Italia è integrata da un elenco, periodicamente aggiornabile, delle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e della sanità, sentito l'INAIL;

d) assicurazione contro le malattie. La prestazione sanitaria spetta ai lavoratori assicurati e ai familiari a carico ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati a successive modifiche e integrazioni;

e) tutela della maternità. L'indennità economica di maternità è dovuta secondo la legislazione nazionale per i periodi previsti dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro ed all'INPS del certificato di gravidanza rilasciato o convalidato da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Alle prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, si applica l'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione economica da parte dell'ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'istituto previdenziale italiano erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui ai punti *c)* e *d)* del comma 1 nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia, maternità, infortunio e malattia professionale.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia, maternità, infortunio e malattia professionale sono conguagliate dal datore di lavoro con i contributi ed i premi dovuti in conformità alla legislazione nazionale.

7. La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni, su richiesta del datore di lavoro e degli enti assicuratori.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con suo decreto, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio, per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di

sicurezza sociale, con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

#### ART. 10.

1. I contributi dovuti per le assicurazioni di cui all'articolo 9 sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni convenzionali sono fissate, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto anzidetto, per il primo anno di applicazione, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive sono stabilite come segue:

a) per invalidità, vecchiaia e superstiti, per la disoccupazione involontaria, nonché per la tubercolosi nelle misure previste dalla legislazione nazionale;

b) per la malattia e la maternità nelle misure previste dalla legislazione nazionale. Si applicano a tutti i datori di lavoro le riduzioni contributive di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 1985 n. 787 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 45. Ai datori di lavoro che apprestino presidi sanitari a favore dei dipendenti e assicurino comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero ovvero assicurino i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione nazionale del Paese estero, può essere ridotto, tenuto conto delle prestazioni sanitarie, il contributo per assistenza sanitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e d'intesa col Ministro della sanità;

c) per l'assicurazione contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali sulla base di una tariffa speciale ap-

provata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'INAIL. In attesa dell'emanazione della detta tariffa speciale, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori possono essere ridotti in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge sono valide le norme contenute nel testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.

#### ART. 11.

1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene per eliminare le conseguenze che possono derivare al lavoratore italiano dalle inadempienze configurate dalla legge o dagli usi del Paese straniero in cui il lavoro si svolge, del proprio datore di lavoro nei confronti del committente straniero o delle autorità locali.

2. Il Fondo provvede, altresì, a corrispondere al lavoratore le retribuzioni che gli sarebbero spettate in Italia fino alla scadenza del contratto, qualora l'autorità dal Paese straniero, per cause non imputabili al prestatore di lavoro, ne vieti la permanenza nel Paese stesso sempreché il lavoratore non abbia trovato altra occupazione.

3. Il Fondo di garanzia liquida il credito documentato nell'ipotesi di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 8.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 è istituita una gestione separata del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della

legge 29 maggio 1982, n. 297, alimentata con i contributi a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 1 della presente legge nella misura dell'1 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 10. A tale contributo si applicano le norme relative all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

5. Ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro all'estero di cui all'articolo 1 si applicano le norme previste dalla legislazione italiana a tutela dei crediti di lavoro dipendente.

6. Le ipotesi di intervento del Fondo relative all'inadempimento contrattuale del datore di lavoro nei confronti del committente, ovvero l'inadempimento amministrativo o fiscale nei riguardi delle autorità locali, le modalità di intervento del Fondo, le cause per esperire l'azione di rivalsa nei confronti dei datori di lavoro inadempienti per il recupero delle somme erogate ai sensi del comma 1, sono disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro degli affari esteri, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Ministro degli affari esteri accerta la ricorrenza delle cause che hanno determinato le conseguenze pregiudizievoli al lavoratore di cui ai commi 1, 2 e 3.

#### ART. 12.

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono alla tutela e all'assistenza dei lavoratori di cui alla presente legge.

2. L'assistenza dei lavoratori da parte delle associazioni sindacali viene effettuata compatibilmente con la legislazione locale.

3. I datori di lavoro sono tenuti a fornire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, con scadenze semestrali, informazioni sulla dislocazione e sul numero dei lavoratori impiegati e dei loro familiari. Essi sono altresì tenuti a dare alle rappresentanze ed agli uffici predetti ogni opportuna notizia su quanto possa interessare la situazione dei lavoratori dipendenti, in particolare per quanto riguarda l'eventuale insorgere di situazioni di pericolo o particolare disagio nonché sulle eventuali misure previste e assunte a tutela dei lavoratori.

#### ART. 13.

1. Il datore di lavoro che, senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge, impieghi fuori del territorio nazionale lavoratori italiani è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per ogni lavoratore impiegato o con l'arresto da tre mesi ad un anno. Nei casi più gravi, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

2. Alla pena prevista dal comma 1 soggiace, altresì, il datore di lavoro straniero il quale, nel territorio nazionale, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 1, recluti lavoratori italiani per trasferirli all'estero a scopo di lavoro.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale venga rilasciata dopo l'assunzione e l'invio all'estero dei lavoratori, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni per ogni lavoratore impiegato. Tale sanzione non trova applicazione alla fattispecie di cui al comma 6 dell'articolo 7.

#### ART. 14.

1. Chiunque, operando in proprio o per conto di terzi, svolga sul territorio

nazionale attività di mediazione per l'espatrio e collocamento di lavoratori italiani all'estero, in contrasto con le disposizioni della presente legge, è punito con la reclusione fino a cinque anni con la multa fino a dieci milioni di lire.

#### ART. 15.

1. Al fine di predisporre interventi e iniziative che assicurino nel modo più efficace la tutela e l'assistenza dei lavoratori italiani considerati dalla presente legge, fatta salva la possibilità di istituire, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, uffici consolari di prima e seconda categoria ove le circostanze lo richiedano, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, provvedono ad inviare in viaggio di servizio personale di ruolo e a contratto nelle zone in cui si vengano a costituire nuclei di rilevante entità di connazionali non stabilmente residenti. Nei casi di accertata indisponibilità di personale presso le predette rappresentanze ed i predetti uffici, o di impossibilità dell'invio di detto personale nelle zone interessate, il Ministero degli affari esteri può, allo stesso fine, inviare dall'Italia, nelle predette zone, personale di ruolo dello Stato in missione di durata strettamente necessaria per l'espletamento del relativo incarico e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi.

2. Alle maggiori spese che devono essere sostenute in connessione con gli interventi e le altre forme di tutela ed assistenza indicate dal comma 1, ivi comprese quelle necessarie per dotare le rappresentanze, gli uffici ed il personale inviato in viaggio di servizio o in missione, dei mezzi necessari all'espletamento dei compiti previsti, si provvede mediante l'istituzione di uno o più capitoli nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. I fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari che non siano utilizzabili per il venir

meno delle circostanze che ne avevano motivato l'assegnazione possono, con decreto del Ministro degli affari esteri, essere trasferiti ad altri uffici all'estero per l'attuazione delle stesse finalità previste dal presente articolo.

ART. 16.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 17.

1. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono tenuti a presentare in Parlamento una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge e sulle condizioni generali del lavoro italiano temporaneamente all'estero.

ART. 18.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso gli ispettorati regionali del lavoro.